

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DELL'8 OTTOBRE 1952

(74^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDI

del Vice Presidente ZIINO

E INDI

del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione)

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (N. 1988-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	Pag. 698, 700
CARON	700
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	700
ZIINO	700

(Seguito della discussione)

« Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato » (N. 1638) :

TARTUFOLI, <i>relatore</i>	Pag. 688, 691, 692 e <i>passim</i>
MOLINELLI	691, 692
PRESIDENTE (ZIINO)	691
ZIINO	692, 694, 696
PRESIDENTE (LONGONI)	693, 697
GIUA	693, 694, 698
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	694, 695, 696 e <i>passim</i>
CARON	697, 698
GHIDETTI	, 698

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberganti, Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Bergmann, Braintenberg, Caminiti, Caron, Castagno, Colombi, De Gasperis, De Luca, Flecchia, Ghidetti, Giua, Longoni, Molinelli, Origlia, Pezzullo, Pontremoli, Rosati, Roveda, Sartori, Tamburrano, Tartufoli, Ziino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, senatore Battista.

CARON, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge :

« **Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato** » (N. 1638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge :
« Regolazioni finanziarie connesse con le inte-

grazioni del prezzo dei prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tartufoli.

Presidenza del Vice Presidente ZIINO

TARTUFOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, per evitare delle eventuali interruzioni, permetto che a suo tempo, quando questo disegno di legge ci fu presentato per la prima volta, la Commissione finanze e tesoro espresse parere contrario ad esso ed appunto per quella ragione il disegno di legge restò in sospeso. In seguito è avvenuto che, essendo intervenuto il Ministero a trovare una soluzione di altra natura per la copertura finanziaria del provvedimento, che comporta un onere per lo Stato di 900 milioni, la Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere il suo parere, ha rilevato che con il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951-52 si è provveduto alla copertura dell'onere finanziario del provvedimento, e quindi ha affermato di non avere più nulla da osservare. Infatti, secondo i suggerimenti esposti nel precedente parere dato dalla stessa Commissione, è stato inserito nel testo attuale da parte del Ministero dell'industria e commercio l'emendamento che esso aveva proposto.

Ciò premesso passo alla mia relazione di merito.

Incaricato dal Presidente della 9ª Commissione di approntare una relazione circa questo disegno di legge, mi sono posto all'opera per documentarmi sufficientemente intorno al problema presso gli uffici ministeriali competenti del Tesoro e dell'Industria e commercio e riferirvene esaurientemente. Siamo in un campo indubbiamente delicato e complesso, quale quello che interferisce coi problemi dei prezzi politici di materie prime destinate alla industria, o di prodotti destinati al consumo. Un campo cioè che in periodo di guerra ha avuto agio di svilupparsi in ogni settore, attraverso formule e procedure anche di eccezione, perchè la emergenza considerata o quella in atto imponeva decisioni immediate e impostazioni conclusive senza ritardo.

Prezzo politico significava che la differenza di costo sia sulla materia prima che sul prodotto, rispetto a quello reale, veniva assunta dallo Stato che se ne accollava l'onere, per realizzare quella stabilizzazione verso il consumo di ogni tipo, che le emergenze di guerra suggerivano come necessaria. L'intervento ha avuto luogo in tutto il Paese sia al nord che al sud; sia prima che dopo l'8 settembre 1943; e si è esercitato dal 1940 al 1945 pressochè su tutte le materie di base, per prolungarsi in qualche settore come quello alimentare (vedi prezzo del pane) anche in annate successive alla liberazione.

Sotto questo profilo è ovvio che non si può *a priori*, o per ragioni di principio generiche, respingere questa politica di prezzi e di integrazioni, quando si pensi che essa fu avallata in periodo di esarchia per merci di consumo essenziali, e a fatica fu potuta sganciare e rendere libera da interferenze onerose, solo a situazioni meno oberate e agitate.

Sorge allora qualche cosa che ci pone di fronte ad interrogativi sostanziali in grado di esprimere la perplessità sotto un duplice profilo: quello derivante dal dubbio che la materia possa prestarsi a trucchi ed inganni, dopo tanto tempo e dopo tanti avvenimenti molteplici di natura sconvolgitrice nella stessa attrezzatura degli uffici e quindi della meccanica delle procedure; e quello di tutte le argomentazioni che operano a fare del problema una questione di giustizia e di parità di trattamento, fra tutti coloro che avendo operato negli stessi tempi e nelle stesse materie, hanno avuto situazioni di forza diverse, capaci di impedire l'accesso al beneficio della integrazione legiferata.

Si potrebbe aggiungere anche sotto questo secondo profilo la considerazione che se di leggi si tratta, che abbiano costituito diritti reali per i cittadini, tali leggi vanno rispettate e non negate ad alcuni che per ragioni di forza maggiore non poterono beneficiarne fino ad oggi. Ma la osservazione cade, quando si consideri che la maggior parte delle postulazioni in atto discendono da provvedimenti legislativi adottati dalla sedicente repubblica di Salò, sia pure in analogia alle leggi dell'Italia sotto Governo legittimo, e che il fatto che le leggi stesse non siano state fatte proprie e ratificate dalla Repubblica italiana comporta la loro invalidità a

tutti gli effetti di inefficacia ben noti. In sostanza quindi il problema viene ad assumere un netto carattere politico, e manifesta le sue esigenze, sotto una gamma non indifferente di considerazioni di fatto e di diritto, di opportunità e di pericolo, che appunto vanno a costituire la delicatezza del caso, e la sua complessità davvero poliedrica.

Per dare ai colleghi i sufficienti elementi per giudicare e concludere, mi trovo quindi nella necessità di riferire con qualche ampiezza sugli antefatti e sui problemi che sono nella questione. Cercherò peraltro di riassumere.

1) Non vi è dubbio che la instaurata disciplina dei prezzi nel periodo dell'ultima nefasta guerra rese necessario l'intervento dello Stato, per integrare, con assegnazioni a carico del bilancio, i maggiori costi, rispetto ai prezzi bloccati di vendita, delle merci e delle derrate, di produzione nazionale o di importazione, destinate alle provviste belliche e al normale consumo.

2) È noto che tali interventi venivano di volta in volta stabiliti con appositi provvedimenti di legge, ma anche autorizzati da siffatti provvedimenti solo in linea generale, per lasciare che disposizioni amministrative determinassero poi le singole concessioni e liquidazioni, in riguardo alle documentazioni prodotte, sulle operazioni effettuate, dalle organizzazioni produttrici o importatrici.

3) Sono quindi somme ingenti (basta ricordare le differenze fra il costo e il prezzo del pane e di quasi tutte le altre merci di maggior consumo alimentare) che sono state manovrate e pagate in questi settori e per tutto il lungo periodo di guerra, quasi sempre anzi sulla base di calcoli preventivi, che avrebbero dovuto poi conguagliarsi sulla base dei consumi, alcuni dei quali sono ancora da accertare definitivamente ad oggi.

4) Gli eventi dell'8 settembre 1943, collo spezzarsi del governo unitario d'Italia in due regioni, uno dei quali al Nord configurato nella sedicente repubblica mussoliniana, determinò com'è ovvio una frattura del sistema dei rapporti di dare e avere, e creò problemi d'ordine giuridico che in qualche modo si ritiene di dover sanare.

5) Infatti è da rilevare che se qualcuna delle concessioni al Nord venne disposta in esecuzione a norme legislative, in vigore prima della costituzione del governo repubblicano, numerose altre furono autorizzate con provvedimenti emanati dal governo della repubblica sociale di Salò; provvedimenti che in base agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sarebbero privi di efficacia giuridica.

6) Ma la differenziazione non sta soltanto in questo, ma anche nei criteri e nelle direttive di politica economica rispetto a quelle del governo democratico, onde l'Amministrazione andrebbe per tutte indistintamente le liquidazioni del passato, esplicitamente autorizzata — in linea generale — da appositi provvedimenti di legge.

7) Questo significa che il provvedimento di legge, che ora esaminiamo e discutiamo, è uno di quelli che o sono stati redatti o dovranno esserlo, per sistemare la questione di tutto il poliedrico campo degli interventi statali al riguardo.

Può anche concludersi negativamente su questo come su altri dei provvedimenti da proporre, ma una decisione deve essere presa, in quanto, in correlazione alla attesa di queste determinazioni definitive, sono in sospenso molte liquidazioni di enti determinati (Enti economici di settore-U.co.Fa.P., per i trasporti « Coproma », per i raduni bestiame, ecc.) anche con personale a carico dello Stato direttamente o indirettamente; enti i quali stanno ad attendere che si pronunzi la parola del come finire.

8) Bisogna aggiungere che per qualche settore e qualche prodotto, le posizioni che ne conseguono o le situazioni che ne furono espresse diedero luogo ad interventi bancari anche di mole rilevante: banche che oggi con poco sforzo cumulano interessi sulle somme da liquidare e attendono in pieno diritto la sistemazione di conti.

A questo punto mi sembra necessario rendere edotti i colleghi di quali sono i settori impegnati, e che cosa ad oggi si fece per giungere ad una più rapida sistemazione.

Comincerò col dire che cessata la guerra e riunificato il territorio nazionale fu subito con-

siderata la necessità di provvedere in questo campo. Venne in un primo tempo predisposto un provvedimento legislativo unico che, approvato dal Consiglio dei ministri, fu sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa della Costituente, la quale non pose questioni di principio negative, ma espresse il pensiero che dovesse esserci una valutazione di merito per ogni settore, sicchè di volta in volta il Parlamento potesse decidere, in senso positivo o negativo, nella valutazione politica ed economica del particolare problema.

I settori impegnati erano infatti:

a) settore facente capo all'*Alto Commissariato dell'alimentazione* per il quale la presentata esposizione dello Stato relativamente: ai reintegri nei conferimenti bestiame suino o bovino (vedi « Coproma »), alle reintegrazioni U.co.Fa.P. per latte industriale, al contributo speciale per il Nord nella panificazione, alle maggiori spese trasporti organizzate dal U.co. Fa. P., alle agevolazioni tramite I.C.E. dei cereali importati, alle spese straordinarie nei rifornimenti della Sicilia e Sardegna, comporta una esposizione dello Stato per lire 1 miliardo 240.000.000;

b) settore *agricoltura*, per il quale trattasi delle quote integrative di prezzo fissate dallo pseudo governo della repubblica sociale italiana sui cereali e l'olio commestibili conferiti agli ammassi nelle campagne 1943-44 e 1944-45. Tale partita era in via di sistemazione fin dal 1951 attraverso stanziamenti per il settore ammassi;

c) settore *trasporti*, per il quale trattasi dei reintegri per il maggior costo del carbon fossile, corrisposti tramite l'Ufficio monopolio carboni, in base a disposizioni emanate ante 8 settembre 1943 e mantenute in vigore anche al Nord. L'onere di circa 170 milioni è fronteggiato per lire 150 milioni da accantonamenti esistenti;

d) e finalmente siamo al settore *industriale* di cui il provvedimento in esame affronta i problemi residui, e intendo per essi concludere, con quella qualsiasi formula che possa consentire porre la parola chiusura a quanto attende tuttora determinazioni e norme.

Prima di entrare nel merito delle voci di questo settore, è forse opportuno sottolineare

ai colleghi che, per quanto detto sopra e per quanto enumerato, non è possibile da parte nostra formulare una conclusione preclusiva di quelle soluzioni positive che in altro campo possono essere inevitabili o assolutamente necessarie (specie là dove interferiscono i terzi con diritti reali, o istituti finanziatori che fecero ad oggi le spese del sistema, su ordini dello Stato).

Possiamo cioè giudicare voce per voce in questo provvedimento, quello che in linea di giustizia ed equità, o in linea di difesa delle esigenze prevalenti dello Stato, convenga accordare o meno, ma non possiamo eludere il problema, nè limitarci a respingerlo senza direttive conseguenti.

Dovendo quindi decidere sulla sostanza, occorre fare l'analisi di quanto emerge nel settore industria e che il provvedimento considera. Precisiamo quindi la situazione come appresso:

i reintegri di competenza del Ministero industria e commercio che risultano sospesi, riguardano cinque gruppi di prodotti: quello dei minerali ferrosi e prodotti siderurgici, quello dei minerali e metalli non ferrosi, quello dei cuoi e delle pelli, quello dei prodotti chimici, quello dei prodotti petroliferi.

Dalla indagine presso gli uffici competenti del Tesoro, dove ho avuto la fortuna di trovare impegnato in questa materia uno dei migliori funzionari che mi sia stato dato di conoscere e di sperimentare da lunga serie di anni, ho appreso che le partite interferenti con questi gruppi sono state nettamente individuate.

Sono quindi definite nelle ditte, nelle quantità, nei tempi, nei valori. I dati relativi mi saranno forniti in maniera che potrò farne motivo di comunicazione in Commissione in occasione dell'esame di questa mia relazione.

L'entità quindi che ne deriva non presenta aleatorietà di maggiori oneri, può invece dare luogo a riduzioni per le cautele che il provvedimento di legge contiene in alcuni suoi articoli. Abbiamo quindi:

- 1) per i materiali ferrosi e prodotti siderurgici (minerali nazionali e di importazione, ghisa e acciaio) L. 381.602.782

2) per i minerali e metalli non ferrosi (bauxite, alluminio, manganese, nichelio, piombo, zinco, rame) L.	38.651.715
3) cuoi e pelli di importazione .	3.260.623
4) prodotti chimici (carbonato sodio, soda caustica, gomma .	7.034.346
5) prodotti petroliferi (gestione A.G.I.P. dal 10 ottobre 1943 al 31 dicembre 1944) . . .	332.972.246

Mi sembra a questo punto di avere fornito materiale sufficiente all'esame generale che la Commissione può fare del provvedimento. L'analisi dei singoli articoli, proposte di migliorarne la forma e la sostanza eventualmente, io penso che debbano esserne riservate quando del provvedimento si dovesse discutere in aula a seguito delle nostre conclusioni.

Per quel momento io non mancherei di integrare il mio lungo esposto, e tagliandone opportunamente del superfluo la prima parte, integrerei il testo con la relazione sugli articoli, ad esprimere l'avvenuta discussione e la avvenuta convergenza di opinioni e di attese dei colleghi della 9ª Commissione.

MOLINELLI. L'onorevole relatore ha detto che ci potrà comunicare l'elenco delle ditte che avrebbero diritto ai reintegri; io desidererei che ce lo facesse conoscere. Noi qui ci troviamo dinanzi ad un disegno di legge che ci è stato comunicato ieri sera a tarda ora. Io chiederei se non fosse opportuno rinviarne la discussione ad una prossima riunione in modo, che nel frattempo da parte dell'onorevole relatore ci sarebbe comunicato l'elenco completo dei creditori che avanzano queste pretese verso lo Stato.

PRESIDENTE. Senatore Molinelli, questo disegno di legge era già all'ordine del giorno nella riunione della settimana passata; non è stato quindi iscritto nell'ordine del giorno oggi per la prima volta. Io peraltro non avrei nulla in contrario alla sospensiva, se gli onorevoli colleghi la ritengono opportuna.

TARTUFOLI, *relatore*. Faccio osservare al collega Molinelli che agli effetti pratici dell'approvazione o meno di questo disegno di legge l'esame delle singole richieste non ha al-

cuna importanza. Il fatto che si sappia che la ditta A esiga 100 milioni o che la ditta B ne esiga 150 non ha alcuna importanza effettiva. Quel che credo sia importante — e assumo la responsabilità di quello che asserisco — è che io ho esaminato gli incartamenti relativi ad alcuni casi ed ho visto che per tutte le domande c'è una esauriente documentazione, come era stato richiesto dagli organi competenti. Ho anche aggiunto nella mia relazione che chi è preposto, al Ministero, a questo materia è uno dei migliori e più severi funzionari del Tesoro che io abbia mai conosciuto: anche questo fatto ci dà quindi la garanzia che l'interesse dello Stato e della collettività è tutelato in modo assoluto.

Se questa materia è stata, in parte, anche oggetto di provvedimenti emanati dalla repubblica sociale italiana che poi sono decaduti *ope legis*, non bisogna dimenticare un criterio di equità, e cioè che bisogna ammettere alle stesse condizioni di trattamento coloro che hanno operato negli stessi settori, per identici scopi.

Io posso assicurare di aver svolto la mia attività, come relatore, con severità e serietà: sarò in grado di soddisfare la sua richiesta inviandole copia delle cifre che ho esposto. Ma riterrò opportuno procedere nella discussione della legge, poichè il sospenderne l'esame non modificherebbe in nulla la situazione di fatto.

MOLINELLI. Approvando questo disegno di legge, noi sappiamo che gran parte delle somme andrebbero a ditte che sono state fornitrici dello Stato e per questo hanno già ricevuto forti integrazioni ai loro bilanci per i pagamenti non percepiti interamente durante il periodo bellico.

TARTUFOLI, *relatore*. Non bisogna dimenticare che la maggior parte della spesa è stata destinata a favore delle aziende dello Stato come l'A.G.I.P.

PRESIDENTE. Il relatore potrebbe darci un chiarimento in questo senso: poichè egli conosce l'elencazione completa delle ditte, potrebbe farci sapere in che rapporto stanno i crediti delle aziende in cui è interessato lo Stato e i crediti delle aziende in cui lo Stato non ha parte, in modo da tradurre in cifre le notizie che apprendiamo attraverso la lettura della relazione governativa.

Presidenza del Presidente LONGONI

TARTUFOLI, *relatore* Non avendo fatto un'indagine approfondita, posso rispondere solo per quello che è l'orientamento generico.

Per esempio vedo qui l'I.L.V.A. con 9 milioni, vedo il laminatoio nazionale con 2 milioni, vedo l'I.L.V.A. ancora per altri 738 milioni, vedo l'I.N.A. per 917 milioni.

MI permetto di replicare alla stessa impostazione dell'onorevole Ziino, che vada o non vada alla Stato, attraverso le aziende che controlla, questo utile è una cosa che non incide su quella che è la meccanica del provvedimento.

Aggiungo poi che, per quanto riguarda la analisi che noi dovessimo fare in rapporto alle aziende per poter giudicare in linea economica, essa dovrebbe farci conoscere quale è la partecipazione statale in ciascuna di esse aziende, perchè ci sono aziende che sono al 100 per cento in mano dello Stato, ci sono delle altre aziende che lo sono solo al 75 per cento, altre al 50 per cento e così via. Noi quindi dovremmo fare un calcolo che si protrarrebbe all'infinito, e che non inciderebbe poi su quello che è il concetto di base.

In sostanza voi di che cosa vi preoccupate?

MOLINELLI. Ci preoccupiamo di quello che lo Stato dà agli altri in base ad una legge dichiarata decaduta.

TARTUFOLI, *relatore*. Io ho detto che le leggi del nord, quelle della repubblica sociale, non sono relative al sud, e alla Repubblica Italiana, se non sono state ratificate. Peraltro con questo disegno di legge noi non facciamo più una ratifica di una legge della repubblica sociale che ormai è decaduta, ma facciamo un provvedimento di merito per trattare alla stessa stregua tutti i cittadini del nostro Paese. È su questo punto che sorge il problema. Se diciamo, per esempio, che una azienda I.R.I., che deve avere 800 mila lire, si è trovata al nord durante l'occupazione ed ha dovuto obbedire alla repubblica sociale, per questo non ha diritto a tale somma? D'altra parte nella legge è prevista l'esclusione dal beneficio qualora ci sia stata azione a favore dei tedeschi, senza contare che c'è una Commissione che deve giudicare anche nel merito, per cui, se una ditta risultasse per qualsiasi motivo essersi prestata

ad azioni contro gli interessi del Paese, la Commissione ha diritto di negare il rimborso.

Pertanto io ritengo che se noi discutiamo solo in sede di principio un provvedimento di questo genere, facciamo una cosa contro il buon senso e contro la giustizia.

ZIINO. Vorrei parlare sulla questione di principio prima di scendere al dettaglio.

Io mi richiamo alle ultime parole testè pronunciate dal relatore, e cioè che noi faremmo una questione di poco buon senso e di poca giustizia ove non prendessimo in considerazione nel merito questo disegno di legge. Io invece mi permetto di essere di opinione diametralmente opposta, e cioè io ritengo che noi commetteremmo un grave errore di buon senso e di giustizia ove passassimo avanti nell'approvazione di questo disegno di legge. Ecco la questione di principio che bisogna esaminare. Fermiamoci qui.

In sostanza di che cosa si tratta? Attraverso la relazione governativa apprendiamo che è avvenuto questo, durante gli anni della guerra: per alcuni prodotti bisognava imporre dei prezzi politici che erano al di sotto dei prezzi economici; allora il Governo si venne a trovare nella necessità di stipulare con alcuni produttori una convenzione con la quale prometteva agli stessi di pagare la differenza, in tutto o in parte, tra il prezzo politico ed il prezzo economico, senza di che quel produttore evidentemente avrebbe cessato la sua attività. Ebbene, su questo nulla da dire.

Ma quando per alcune ditte il versamento di queste integrazioni non è avvenuto, *quid juris?* Che cosa si viene a verificare sostanzialmente, quale è la posizione di questi produttori nei confronti dello Stato? Ma è chiaro: è la posizione di creditori, sono dei cittadini che hanno un credito nei confronti dello Stato, credito maturato durante il periodo bellico e che ancora non è stato soddisfatto.

Ora, sentore Tartufoli, in queste identiche condizioni si trovano tantissime categorie di cittadini che vantano anche oggi, nel 1952, molti e molti crediti verso lo Stato, la cui ragione o il cui titolo di credito rimonta precisamente al periodo bellico che è sorto precisamente a causa della guerra. Il collega Tartufoli non può ignorare — e non ignorerà certamente — quello che è avvenuto quando si è

sciolta la Costituente. Allora si sono affrettati a fare un decreto-legge prima che fosse convocato il Parlamento, cioè prima dell'8 maggio 1948, ed il Tesoro con questo decreto-legge — ricorda, onorevole Tartufo? — cosa ha fatto? Ha persino fatto decadere i giudizi che erano pendenti avanti l'autorità giudiziaria, i giudizi con i quali i cittadini si erano rivolti alla Magistratura per ottenere il giudicato nei confronti dello Stato riconoscente o dichiarante il loro titolo di credito, e questo decreto ha disposto per il passaggio *ope legis* di tutte le ragioni creditorie di questi cittadini ad un Commissariato che risiede a Roma, che è stato costituito da cinque anni circa, cioè dal 1948, e che ancora ha esaminato pochissime pratiche, di guisa che una miriade di cittadini ancora attende il *placet* di questo Commissariato per veder soddisfatti i suoi legittimi, indiscutibili interessi, dopo essere stata privata con una norma del tutto anticostituzionale della possibilità di rivolgersi alla Magistratura.

PRESIDENTE. Ma si può tornare ancora dinanzi alla Magistratura.

ZIINO. Questo è un dettaglio che per la mia tesi non è importante; ad ogni modo, se lo vogliamo richiamare, è bene che i colleghi sappiano che si può andare davanti all'autorità giudiziaria solo dopo che questo Commissariato in via amministrativa avrà deciso. Quindi, « *campa cavallo...* ». Intanto tutti questi cittadini sono in una situazione di aspettativa.

Allora io domando: in linea di giustizia vi sembra giusto che tanti poveri diavoli, tante piccole o medie imprese e ditte stiano con le mani legate, non possano assolutamente realizzare questi loro crediti, mentre noi andiamo invece ad approvare una legge che mette altre ditte, che sono anch'esse italiane, in questa situazione di privilegio di veder soddisfatto subito il proprio credito?

Le norme del disegno di legge non riguardano altro che le modalità di applicazione, l'*iter* che bisogna seguire perchè sia soddisfatto questo credito; ma il principio che noi oggi con questo disegno di legge andiamo a proclamare è che vi sono alcuni cittadini i quali vengono immediatamente soddisfatti del loro avere, mentre ci sono tantissimi altri figliastri — caro relatore, è la sua espressione — che invece hanno le mani legate, debbono aspettare

che questo tale Commissariato svolga la sua attività. Ora, questo per me è ingiusto. Formulo quindi una precisa richiesta, che è questa: che anche per questi crediti si stabilisca la competenza di questo Commissariato, perchè non vi è proprio motivo di stare a distinguere; così come il cittadino X si deve rivolgere a questo Commissariato, presentare i titoli e la documentazione per avere riconosciuto il suo credito, anche il cittadino Y sia trattato alla stessa stregua e presenti il proprio titolo e la propria documentazione al Commissariato, e a parità con gli altri abbia il riconoscimento del proprio diritto.

Solo così, io credo, onorevole relatore e colleghi, possiamo fare una disposizione armonica e giusta: e la giustizia si ha semplicemente quando i cittadini che versano nelle stesse condizioni hanno un trattamento uguale; diversamente si stabiliscono dei privilegi, e quando si stabiliscono dei privilegi l'immaginazione e la fantasia possono lavorare come si vuole, perchè ognuno può almanaccare qualunque ipotesi, determinata e suggerita da questi privilegi.

GIUA. Ho chiesto la parola per fare una specie di pregiudiziale che dovrebbe essere di preclusione alla presa in esame di questo disegno di legge, per quanto sia stato presentato dal Ministro dell'industria e commercio, Togni, di concerto con il Ministro del tesoro.

In genere noi italiani siamo sempre di poca memoria, dimentichiamo facilmente anche il passato recente. Noi per questo disegno di legge cosa dovremmo fare? Dovremmo violare un disposto del Governo Bonomi che aveva stabilito che tutti gli atti giuridici della repubblica sociale di Salò erano nulli. Questo è stato anche confermato dai governi successivi a quello di Bonomi, prima del 1945.

Ora con questo disegno di legge cosa si viene ad introdurre? Innanzi tutto io noto una discordanza, di carattere eminentemente politico, caro senatore Tartufo. Proprio il Governo pone come data per l'integrazione di questi prezzi il periodo dal 1940 al 1945, ed io me ne meraviglio, perchè se dal 1940 al 1943 è legittimo qualsiasi atto del Governo, questo non è più legittimo dopo il 1943. Quindi anche nella stessa distinzione del periodo bisognava che il disegno di legge ministeriale tenesse

conto di questo fatto che è eminentemente politico.

Io esamino poi queste integrazioni che dovrebbero essere date in base al disegno di legge, e vedo che sulla cifra di 763 milioni e rotti noi abbiamo 381 milioni — leggo sopra le prime cifre — che andrebbero per i minerali ferrosi e i prodotti siderurgici, 38 milioni per minerali e metalli non ferrosi, per arrivare finalmente ai prodotti petroliferi (gestione A.G.I.P.) per 332 milioni. Io credo che le cifre siano così esigue che non valga la pena di prenderle in esame; vale a dire: noi dovremmo dare queste integrazioni di prezzi ad Enti che hanno fornito questi prodotti — nessuno può avere dubbi — ai tedeschi. Questa è la gravità del provvedimento che noi prendiamo in esame.

ZIINO. Questo è escluso tassativamente da uno degli articoli.

GIUA. Ma come si fa, come fa una Commissione oggi a stabilire che questi prodotti — parlo in specie dei minerali ferrosi e del petrolio — non sono stati forniti ai tedeschi?

ZIINO. Questa sarebbe difficoltà di prova, ma il principio sarebbe salvo.

GIUA. Salvo per modo di dire, ma è evidente che uno che esamini queste cifre dice senz'altro che, data la natura dei prodotti, ci troviamo in presenza di ditte che hanno fornito il governo di Salò ed hanno favorito la guerra contro il legittimo Governo italiano, perchè se questi milioni fossero dati a degli artigiani, a dei piccoli industriali che hanno prodotto merci necessarie per l'alimentazione, ciascuno di noi si troverebbe dinanzi all'opportunità, non dico di violare la legge, ma di andare oltre quello che stabilisce la lettera della legge, animati dallo spirito umanitario per dire: costoro, piccoli industriali e artigiani, hanno lavorato per dare l'alimento al popolo italiano, e pertanto qualunque sia la parte di questo popolo saltiamo come legislatori quello che afferma la legge e affermiamo che effettivamente questi sacrifici debbono essere remunerati adeguatamente.

Il fatto è che non si tratta poi, come dice il collega Tartufoli, di Enti che dipendono dallo Stato, perchè quando si tratta dell'I.R.I. o dell'A.G.I.P., lo Stato conta fino ad un certo punto, perchè noi legislatori non sappiamo cosa sia l'I.R.I. e come venga amministrato, così

come non conosciamo nulla dell'A.G.I.P. A proposito di quest'ultima vi dirò che oggi fa dei congressi scientifici sul metano, e non invita alcun rappresentante dell'opposizione.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'A.G.I.P. non ha mai fatto congressi scientifici.

GIUA. Ha fatto recentemente un congresso sul petrolio.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Lo ha fatto la Camera di commercio di Piacenza.

GIUA. Però il Governo era rappresentato, mentre noi sull'A.G.I.P. non conosciamo niente, perchè si tratta di Enti che hanno una tale autonomia che sfuggono completamente al controllo dello Stato, e si rivolgono ad esso solo quando hanno bisogno di essere salvaguardati nei loro diritti particolari.

Mi pare quindi che quello che ho detto ponga senz'altro questa preclusione: che in base al disposto del Governo Bonomi, che non riconosceva le leggi emanate dalla repubblica di Salò, noi non possiamo prendere in esame questo disegno di legge. Prego perciò il Presidente di mettere in votazione questa mia proposta.

TARTUFOLI, *relatore*. L'argomentazione presentata dal collega Ziino circa il deferimento alla Commissione, prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, è già prevista dal testo della legge all'articolo 5, ma solo per alcune categorie. Quindi è evidente che se prevale la sua opinione potranno fare appello a questa Commissione tutte le categorie.

Comunque tengo a sottolineare che la sua preoccupazione che si usino due pesi e due misure non sussiste, perchè, ripeto, l'articolo 5 del decreto-legge prevede il deferimento dei documenti probatori alla Commissione, e solo dopo il parere di questa si applica la liquidazione del rimborso. Ripeto, l'articolo 5 limita questo solo alle forniture che siano state ottenute con impiego di violenza o minaccia.

Ora, poichè stiamo esaminando il disegno di legge e possiamo modificarlo quando e come vogliamo, qui c'è l'apertura per poter accettare anche il concetto dell'onorevole Ziino, se dovesse essere prevalente l'opinione da lui espressa.

Comunque a me pare che accedere alla tesi del collega Giua, che vuole senz'altro respingere il provvedimento con le argomentazioni che egli ci ha esposto — e che io non vedo abbastanza valide per tutte le considerazioni che ho fatto in precedenza — non sia opportuno. Ad ogni modo è qui presente l'onorevole Sottosegretario, il quale può esprimerci in merito l'opinione del Governo che ha voluto che questo disegno di legge fosse rimesso in discussione, perchè con una lettera del 14 luglio 1952 il Ministro raccomanda l'esame del disegno di legge da parte di questa Commissione in sede deliberante.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Innanzi tutto affermo che l'interrogazione dei prezzi non fu disposta dalla repubblica di Salò, e quindi la questione alla quale si riferiva il senatore Giua non mi sembra giustificata in questo caso. Infatti il Governo durante la guerra più volte intervenne con queste integrazioni di prezzi, cominciando da un certo decreto-legge del 1º luglio 1940, n. 908, al quale fecero seguito diversi altri decreti dello stesso genere, per integrare i prezzi di alcune materie essenziali che avevano i prezzi bloccati. Quindi, se qualcosa venne fatta in questo senso dal Governo di Salò, venne fatta con provvedimenti di carattere amministrativo, in conformità a leggi che erano state emesse in precedenza e che avevano avuto la loro applicazione. Ora questi beni che vennero venduti ad un prezzo, diremo così, al di sotto del costo, è escluso — nella legge questo è previsto e lo hanno rilevato già alcuni colleghi — che siano stati consegnati alle truppe tedesche: essi servirono invece per alleviare la situazione economica, allora evidentemente grave, dell'Italia settentrionale, durante il periodo dell'occupazione. Ora mi sembra che risponda ad un principio di equità reintegrare queste perdite a quelle tali Aziende che in quel momento ebbero dei danni dalla consegna di beni alle popolazioni civili della zona.

Per quanto riguarda l'obiezione del senatore Giua, il quale avanza dei dubbi circa la facilità di prova, questo può essere oggetto di una indagine accurata, in modo che ciò avvenga nella migliore maniera possibile. Comunque resta fermo che il disegno di legge

prevede che i prodotti che vennero consegnati ai tedeschi non debbono essere reintegrati. Che siano poi questi provvedimenti a carico prevalentemente di Aziende di Stato, credo che possa essere, se non una ragione determinante per l'approvazione di questo disegno di legge, almeno una ragione che dovrebbe tranquillizzare il senatore Giua, in quanto, per esempio, una cifra piuttosto notevole è prevista per il Monopolio carboni che, come sapete, veniva gestito allora dalle Tesorerie dello Stato, ed erano i funzionari di quelle Amministrazioni che ne erano responsabili. Così l'I.L.V.A. era una Azienda dell'I.R.I., così la Terni, così ancora le Ferrovie dello Stato stesse, così il Monopolio metalli, che era una organizzazione fatta direttamente dallo Stato per la raccolta e la consegna di questi vari materiali. È evidente quindi che tutte queste Aziende lavoravano per conto dello Stato, in quanto si era in regime di assegnazione, per cui era anche abbastanza facile controllare, attraverso i buoni di assegnazione, quanto metallo, quanto minerale o comunque quante materie prime venivano consegnati a privati, e quello che eventualmente venisse consegnato a forze tedesche.

D'altro canto mi permetto di fare una considerazione molto semplice: siccome si tratta prevalentemente di organi nei quali lo Stato ha la totalità, nella maggior parte dei casi, o l'assoluta maggioranza, in altri casi, del capitale azionario o del fondo di dotazione, se non viene fatta una integrazione attraverso questa legge a questi Enti, sarà sempre lo Stato che in qualche altra maniera ricoprirà i *deficit* di essi, e per far questo vuol dire che troverà qualche altra forma di legge o qualche altro provvedimento. Allora tanto vale approvare questo disegno di legge, che per lo meno in una maniera più sana viene ad integrare i bilanci in perdita per le loro voci effettive, senza rientrare nel calderone generale di eventuali coperture di perdite generiche o con aumenti di fondi di dotazione o con altri provvedimenti meno chiari. Almeno il provvedimento sottoposto al vostro esame è chiaro e limpido, si sa quale è la sua portata e quali sono le voci che vanno rimborsate.

Per questi motivi, che ho avuto l'onore di esporre brevemente, pregherei la Commissione

di accettare questo disegno di legge, nella forma che il Governo ha predisposto.

ZIINO. A me pare che per mettere la questione veramente nei suoi esatti termini è necessario tenere presenti gli articoli 1° e 2°.

Con l'articolo 1° si dispongono i reintegri che erano già stati concessi o promessi dal sedicente governo di Salò: e in riguardo, quindi, all'articolo 1°, spiega, secondo me, tutta la sua efficacia l'osservazione del senatore Giua. Il relatore o chi per esso deve andare a sincerarsi che non ci sia una antinomia giuridica tra il provvedimento di legge al quale si è riferito il senatore Giua e questo disegno di legge che noi andiamo ad esaminare.

Il secondo articolo invece riguarda i reintegri che erano già stati concessi o promossi anteriormente al 1943, ossia dal Governo legale di allora. A questo punto possiamo ragionare. Qui non ci sarebbe più quella antinomia giuridica che è stata rilevata per l'articolo primo, e quindi a me pare che già a questo punto, perchè la Commissione possa decidere con coscienza ed esattezza giuridica, sia opportuno fare questi accertamenti preliminari, ponendo a confronto, come ho già detto per l'articolo primo, questo disegno di legge e la citata legge Bonomi.

Chiarito questo punto, tutto non è ancora superato: rimane quella questione che è stata sollevata da me prima che intervenisse l'onorevole Sottosegretario. E cioè, posto che noi per i reintegri stabiliti o promessi dal Governo legale anteriormente al 1943 ci veniamo a trovare di fronte a dei crediti che vantano queste categorie di cittadini, si tratta in buona parte di Aziende nelle quali è interessato lo Stato: ma dal punto di vista giuridico e dal punto di vista equitativo questo non interessa per niente. Noi dobbiamo, coscienti delle nostre responsabilità, sincerarci che non andiamo a stabilire il malvezzo di due pesi e due misure; noi dobbiamo, anche in questo caso, di fronte a questi creditori qualificati, stabilire la stessa procedura, le stesse possibilità pratiche che si sono stabilite per altri cittadini creditori nei confronti dello Stato. A questo punto l'onorevole relatore mi ha fatto un richiamo, mi ha detto: badi che questo che lei suggerisce in fondo c'è già nella legge, e precisamente all'articolo 5, perchè il secondo capoverso di quell'articolo richiama precisamente quella tale Commissione

istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, (qui il testo dice 1946, ma dovrebbe essere 1948).

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La data riportata nel disegno di legge è giusta perchè nel 1948 non c'era più il Luogotenente.

ZIINO. Allora può darsi che non sia quello, comunque è una cosa che dobbiamo chiarire. Ad ogni modo, dopo il giusto richiamo dell'onorevole Sottosegretario, non insisto più nel riferimento ad un determinato decreto, ma insisto invece nel riferimento ad una determinata Commissione (se poi la Commissione è stata istituita nel 1946 o nel 1948 lo verificheremo in seguito). Io intendo dire che una volta che quella Commissione ha un potere — notate bene — deliberativo in sede amministrativa, avverso la deliberazione di quella Commissione il cittadino, se lo crede opportuno, può rivolgersi poi all'autorità giudiziaria. Ora qui invece non è giusto il richiamo del relatore, perchè questa Commissione, posto che sia la stessa, non avrebbe potere deliberativo ma avrebbe solo un potere consultivo, e questo potere lo avrebbe in parte e non in tutto, perchè essa dovrebbe unicamente esprimere il proprio parere sui documenti, sulla forza probatoria di essi che la ditta ha presentato, e basta. Quindi non potere deliberativo, ma consultivo, e neppure potere consultivo in riguardo al farsi luogo o non al pagamento, ma in riguardo semplicemente alla bontà, all'efficienza probatoria della documentazione presentata. È chiaro quindi che ci corre molto tra quello che prevede questo disegno di legge e quello a cui mi riferisco.

Allora la mia proposta è questa: visto e considerato che ci sono tantissime cose ancora da accertare, e che siamo in sede deliberante, per evitare che la Commissione prenda delle deliberazioni su presupposti di fatto e di diritto che non sono corrispondenti al vero, credo che sarebbe opportuno che il Presidente desse l'incarico magari allo stesso relatore di fare tutti questi accertamenti e di riferirceli in un'altra seduta. Dico questo perchè, se siamo nell'ordine di idee di emendare fortemente questo disegno di legge, nel senso di riconoscere solo i reintegri a quelli che li ebbero promessi anteriormente al 1943, e mentre si riconoscono questi reintegri si rende competente per deliberare la li-

quidazione quella Commissione di cui all'articolo 5 del disegno di legge, è evidente che degli 8 articoli rimarrà ben poco. Ecco allora che si richiede una rielaborazione profonda del disegno di legge, e a me sembrerebbe opportuno che, magari insieme all'onorevole relatore, ci fossero due altri colleghi che collaborassero e portassero qui in un'altra riunione un nuovo testo che potrebbe soddisfare tutte queste esigenze alle quali mi sono permesso di riferirmi.

TARTUFOLI, relatore. Io rinunzio a considerarmi relatore di questo disegno di legge, pregando il Presidente di rimetterne la relazione a chi, come il senatore Ziino, dà quei più larghi affidamenti che qui sono ritenuti necessari; io penso di aver fatto una esposizione esauriente anche se poi non da tutti sono stato ascoltato. Tenuto conto di ciò, prego il Presidente di incaricare della estensione della relazione un altro collega.

PRESIDENTE. Onorevole Tartufoli, il relatore deve rimettersi alla discussione, senza aver sempre diritto di veder trionfare la propria tesi. Lei ha svolto la sua relazione in modo esauriente.

CARON. Vorrei dire anche io all'onorevole relatore che noi siamo stati pienamente soddisfatti della sua relazione, ma che evidentemente due punti hanno lasciato un po' tutti perplessi, e su questi due punti mi sembra, se io non erro, che il relatore dovrebbe approfondire la sua indagine. Si tratta di questo: 1° siamo tutti d'accordo che fino all'8 settembre vi era un unico Governo. Esistendo un disposto di legge il quale stabilisce che tutto ciò che è avvenuto al nord sotto la repubblica sociale è cancellato, si tratta di vedere se vi è incompatibilità tra il disposto che annulla tutto ciò che era avvenuto al nord e l'articolo 1 di questo disegno di legge con cui invece si vuole reintegrare ciò che è stato fatto dopo l'8 settembre; 2° il collega Ziino ha parlato di una Commissione che sarebbe sorta in forza di un decreto legislativo emanato dopo lo scioglimento della Costituente; evidentemente non si può trattare di quel decreto a cui egli si è riferito poichè le date non si conciliano. Ora quindi si tratta di vedere se esiste questa Commissione la cui esistenza del resto non è neanche da mettere in dubbio, poichè l'ha affermata il collega Ziino — e di vedere se è possibile modificare l'articolo 5, rinviando a questa

Commissione gli interessati, a cui si riferisce detto articolo, alla stregua di tutti gli altri cittadini che vantano diritti di credito verso lo Stato. Questi sono i due punti che interessano, e noi siamo tutti lieti di affidare tale indagine, che non pare eccessivamente complicata, al collega Tartufoli, in modo che egli, con questo ulteriore espletamento della sua attività di relatore, ci possa tranquillizzare tutti. Anch'io effettivamente sono della stessa opinione del collega Ziino, e sono molto perplesso per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni per il periodo che incomincia dopo l'8 settembre. Se non vogliamo dare alla Commissione di cui ha parlato il collega Ziino il compito non solo di esaminare l'efficacia, per così dire, degli atti di credito, ma anche addirittura di proporre le liquidazioni, almento io sarei dell'avviso che l'articolo 5 venisse modificato, affidando a questa Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 1946, l'esame di tutte le documentazioni, e non soltanto di quelle dei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4. Chiariti questi punti, rinnovando la mia personale fiducia al collega Tartufoli, lo pregherei, se lo crede opportuno, di esaminarli: dopo il chiarimento di essi potremo tutti approvare tranquillamente il disegno di legge.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Io naturalmente non ho alcuna difficoltà a che venga eliminato ogni inconveniente dal disegno di legge; d'altronde mi è sembrato che nessuno dei colleghi abbia mancato di fiducia verso il senatore Tartufoli, soltanto si è richiesto a lui di precisare qualche punto non chiaro. Volevo incidentalmente far notare che per quanto riguarda i reintegri per forniture fatte dopo l'8 settembre, a me sembra che più che parlare di una legge della repubblica sociale si dovrebbe considerare la questione sotto il punto di vista dell'equità; infatti i reintegri sono stati fatti fin quando i prezzi politici hanno continuato a sussistere, e quindi, a mio parere, da parte di coloro che hanno fatto forniture c'è comunque un certo diritto acquisito. Non si tratta soltanto di una disposizione della repubblica sociale, in quanto le condizioni per i fornitori sono rimaste le stesse prima e dopo l'8 settembre. In effetti prima di quella data c'era un governo le-

gale, mentre dopo, in determinate parti d'Italia, ha esercitato il suo potere un governo che non è stato riconosciuto legale, ma evidentemente colui che aveva avuto le ordinazioni, nelle concrete condizioni in cui si veniva a trovare, doveva comunque obbedire. In più, quando si considerano le disposizioni dell'articolo 2 di questo disegno di legge che si riferiscono alle commesse dalla repubblica sociale, bisogna tener presente che tali riferimenti si fanno in quanto esistono dei documenti, che sono probatori, per accertare se il fornitore ha acquisito o meno il diritto al reintegro. Quello che conta quindi è la documentazione, non l'esistenza delle disposizioni emanate della repubblica sociale italiana.

CARON. Affinchè sia chiaro il mio pensiero, osservo che sarebbe molto importante che il relatore potesse effettivamente dimostrare che siamo dinanzi ad una continuità di reintegri, come ha voluto significare l'onorevole Sottosegretario. C'è il caso della Breda, per esempio, che doveva avere un reintegro esclusivamente in base alla legge della repubblica sociale italiana. Ma nell'articolo 1 di questo disegno di legge c'è un punto che fa sospettare che ci si voglia riferire ad una disposizione *ex novo* della repubblica sociale italiana, in quanto si usa la dizione: « Reintegri a carico del bilancio dello Stato concessi dal sedicente governo della repubblica sociale italiana ».

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Siamo d'accordo che su questo punto, comunque, vanno approfondite le indagini.

GHIDETTI. Io mi dichiaro senz'altro favorevole alla pregiudiziale che è stata proposta, riservandomi di intervenire nella discussione sul merito quando tornerà all'ordine del giorno questo disegno di legge che, confesso, non incontra la mia simpatia anche per una ragione morale. Infatti non vedo come sia possibile concedere dei reintegri a questa gente che considera il riceverli come un proprio diritto, quando non si è ancora provveduto a risarcire tutti i sinistrati e danneggiati di guerra e in particolare i piccoli e medi industriali e gli artigiani, i quali da anni attendono, non dico il mantenimento delle promesse del Governo, ma almeno di avere qualcosa che permetta loro di sperare in un migliore domani.

GIUA. Tenendo conto delle proposte dei colleghi Molinelli, Ziino e Caron, ed accettando anche la sottigliezza giuridica dell'onorevole Sottosegretario, per dare maggiore tranquillità al collega relatore Tartufoli, dichiaro di ritirare la mia pregiudiziale.

TARTUFOLI, *relatore*. Chiedo venia agli onorevoli colleghi se con le mie espressioni ho consentito un equivoco. Desidero chiarire le ragioni che hanno portato a questo: io intendevo riferirmi alla proposta della nomina di una Commissione, in quanto non ho mai saputo che per fare una relazione si nomina una Commissione. Questa espressione mi pareva appunto inusitata, tenuto conto anche del fatto che essa si poteva riferire ad una carenza della mia relazione.

Chiarito questo, trattandosi soltanto di approfondire determinati punti, secondo la formulazione del collega Caron che ha assorbito nelle sue dichiarazioni anche quelle del senatore Ziino, io non ho nulla in contrario ad attingere anche le altre notizie che mi vengono richieste e a riferire in proposito nella prossima riunione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra riunione.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (N. 1988-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura ».

Riferirò io stesso brevemente su questo disegno di legge, che, già approvato dal Senato, ci è stato restituito dalla Camera dei deputati poichè è stato inserito in esso un secondo articolo. Per maggior chiarezza do lettura dell'ar-

ticolo unico che costituiva il disegno di legge approvato dal Senato:

« È data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di conferire i posti, rimasti disponibili tra quelli messi a concorso a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, agli idonei che non hanno potuto conseguire la nomina per insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui hanno partecipato ».

La legge del 1948 cui fa riferimento detto articolo stabiliva che i posti disponibili dovessero essere ricoperti per otto decimi da coloro che erano semplici funzionari e per due decimi da coloro che avessero avuto titoli combattentistici, ecc. Ci sono state parecchie Camere di commercio nelle quali c'era una carenza di aspiranti con i titoli combattentistici richiesti, che sono state costrette a lasciare vacanti i posti che sarebbero dovuti andare appunto agli ex combattenti. Ora, l'articolo unico approvato dalla Commissione del Senato tendeva a dare facoltà alle Camere di commercio di riprendere in esame le posizioni di coloro che erano riusciti idonei, ma non avevano avuto collocazione appunto per insufficienza dei posti nella quota riservata alla loro categoria. La Camera ha ritenuto invece, approvando l'articolo 2 di questo disegno di legge, che prima di fare quanto disposto dall'articolo 1, le Camere di commercio debbano riaprire i termini dei concorsi ed accogliere anche coloro i quali nell'intervallo di tempo intercorso abbiano conseguito i titoli di cui in un primo tempo mancavano. Questa soluzione è stata criticata. Alla riunione della Commissione della Camera era presente il **Sottosegretario** del Ministero dell'industria e commercio, onorevole Carcaterra, il quale ha dichiarato che, con la modifica apportata dalla Commissione della Camera, il provvedimento assumeva « un carattere delicatissimo ». Faceva inoltre rilevare la scarsa convenienza di modificare il disegno di legge inviandolo di nuovo al Senato, e soggiungeva: « Io credo che sia opportuno dare sempre corso ai concorsi normali e non avvalersi di disposizioni di carattere eccezionale. Prima di presentare il disegno di legge in esame, il Ministero volle sentire il parere del Consiglio di Stato, che concordò sulla opportunità di dare

corso al disegno di legge come era stato formulato dal Ministero ».

L'onorevole Ferrario, relatore, rispondeva così: « Con l'applicazione del decreto legislativo n. 588 si è verificato che alcuni elementi delle Camere di commercio, in possesso di tutti i titoli per essere inquadrati, non lo poterono essere per la assurdità della legge che fissava i limiti in otto decimi. Ora, la mia proposta tende appunto a mettere nella condizione di poter essere immessi in ruolo anche coloro che, al momento del concorso, in virtù del decreto legislativo n. 137, non avevano titoli, ma che questi titoli hanno acquisito prima che il decreto legislativo fosse ratificato con modificazioni. È chiaro che se attribuissimo i posti disponibili a coloro che hanno partecipato al concorso, ma che non hanno avuto il posto in quanto le percentuali erano superate, commetteremmo una ingiustizia nei confronti di quei dipendenti che hanno acquistato il diritto all'inquadramento. A me pare, quindi, che il Governo dovrebbe vedere accolta con piacere la mia proposta che, ripeto, tende a conferire i posti disponibili a quei dipendenti che hanno dato prove di capacità e che sono in possesso dei titoli per potervi aspirare ».

L'onorevole Paganelli interveniva in questi termini: « Le argomentazioni dell'onorevole relatore hanno alla base, senza dubbio, valide ragioni morali. Esse, però, sono in contrasto assoluto con il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame. Infatti, il provvedimento tende a mettere in ruolo quegli elementi che, avendo partecipato al concorso, ebbero la dichiarazione di idoneità ma non la sistemazione, per insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui parteciparono. Se noi approvassimo l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore, daremmo vita ad un nuovo concorso, o per lo meno, danneggeremmo gli interessi di coloro che furono dichiarati idonei.

« I posti disponibili, fra quelli a concorso a norma di legge, non possono che essere assegnati a coloro che ebbero la dichiarazione di idoneità, e non già a coloro che hanno acquisito i titoli in forza di nuove disposizioni di legge emanate dopo che quel concorso fu espletato. Sono pertanto contrario all'articolo aggiuntivo dell'onorevole relatore ».

Il sottosegretario Carcaterra ha insistito sul suo punto di vista e si è addivenuti ad una votazione la quale ha dato i seguenti risultati: presenti e votanti 26, maggioranza 14, voti favorevoli 24, voti contrari 2; e così l'articolo aggiuntivo fu approvato.

Ora resta da vedere se questo nuovo testo può essere accolto da noi. Io personalmente ritengo che avessero ragione coloro che erano contrari all'aggiunta dell'articolo 2.

CARON. Io ho una esperienza quadriennale come presidente di Camere di commercio, e conosco le difficoltà che hanno creato i concorsi precedenti nel settore degli impianti camerali: i colleghi sanno che qui non si tratta di concorsi statali e ci si trova dinanzi alla difficoltà della suddivisione dei posti in due parti, rispettivamente per otto decimi e per due decimi di essi, riservati gli uni ai funzionari semplici e gli altri ai funzionari con determinati titoli. Io, pur non essendo un giurista e pur non essendo entusiasta della formulazione che è stata data al disegno di legge, mi limito a guardare alla sostanza della questione e penso che la sua approvazione sia utile anche perchè ho sentito alcuni presidenti di Camere di commercio i quali erano proprio disperati di non aver potuto sistemare attraverso i concorsi precedenti il personale avventizio che in genere è veramente buono. Io quindi sarei favorevole ad approvare il disegno di legge così come ci è stato inviato dalla Camera, in maniera che avalleremmo quasi un duplice concorso, ma nel medesimo tempo regolarizzeremmo la situazione. Le Camere di commercio hanno ora la parte migliore, si può dire, del personale avventizio che fu assunto nei tempi passati, in quanto gli altri se ne sono andati: approvando il disegno di legge non faremmo che regolarizzare la situazione attuale. Ritenendo appunto di fare opera utile a favore delle Camere di commercio e del loro personale, dichiaro che voterò a favore del nuovo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ma c'è un'obiezione, in quanto così si porta un nocumento agli altri che hanno acquistato una posizione e che devono fare il concorso assieme ad elementi nuovi i quali possono essere qualificati meglio di loro.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Quanto ha detto il

senatore Caron ha la sua importanza; suppongo però che se nelle Camere di commercio vi è un buon personale anziano, altrettanto buono sarà il personale fatto idoneo coi successivi concorsi. Quindi, dal punto di vista della giustizia, se togliamo da una parte e diamo all'altra, qualche danneggiato ci sarà sempre. L'importante è appunto vedere come risolvere il problema nel miglior modo possibile. Se poi ci fosse bisogno di un ulteriore supplemento di istruttoria io non sarei affatto contrario. Faccio presente che l'onorevole Celestino Ferrario, relatore alla competente Commissione della Camera di questo disegno di legge, nel chiedere che fosse approvato l'emendamento che poi è diventato l'articolo 2, si riferiva soprattutto alla legge del 22 febbraio 1952. Ora proprio questa legge che determina coloro che possono essere ammessi ai concorsi delle Camere di commercio, all'ultimo comma dell'articolo 3 dice: « Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia scaduto, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948 ». Io ritengo che quest'ultimo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere preclusivo per quanto riguarda l'aggiunta apportata dalla Camera dei deputati. Infatti il Consiglio di Stato interpellato in proposito si è dichiarato assolutamente contrario all'emendamento presentato alla Commissione della Camera e poi approvato.

Io non sarei certo contrario ad un rinvio della discussione per esaminare la questione, non tanto da punto di vista umanitario quanto per una considerazione di carattere giuridico, per non creare eventualmente qualche ingiustizia nei riguardi di determinate persone che abbiano acquisito dei diritti.

ZIINO. Proprio per le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario io proporrei di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima riunione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione su questo disegno di legge è rinviata ad altra riunione.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 11,45.